



MILIZIA VOLONTARIA
PER LA SICUREZZA NAZIONALE

COMANDO GENERALE

UFFICIO del Capo di S.M.

No. 37 di protocollo R.P.

Diopcola al

del No.

OGGETTO

Divieto a reparti della
Milizia V.S.N. di compiere
atti di rappresaglia.

Allegati N.

Al Signor

Console Cesare ROSSI

Com. la 108. Legione.

PER CONCORDIA

Il Segretario

In comunicazione di Sp. di Roma

933

35

Roma, 18 aprile 1923.

*per prefettura
C. Martelli*

In merito alle notizie qui giunte da Ancona e da Chiaravalle, ordino alla S.V. di impartire le più severe disposizioni perchè non abbiano a verificarsi più il fatto di reparti della Milizia V.S.N. che di propria iniziativa compiano atti di rappresaglia, o così dette spedizioni punitive, sotto la veste di operazioni destinate alla tutela dell'ordine pubblico.

Per l'ultima volta rammento che per motivi di ordine pubblico solamente le Autorità politiche possono chiamare sotto le armi reparti della Milizia V.S.N., i quali in tal caso debbono inquadrarsi e armarsi a norma dei regolamenti.

V.S. darà comunicazione personale del presente foglio ai suoi dipendenti, significando che farò arrestare i contraventori a questi miei tassativi ordini.

Mi riservo, ad ogni modo, di prendere i provvedimenti che riterrò del caso a carico di coloro che già si resero colpevoli di trasgressioni alle disposizioni di cui sopra.

Il 1° COMANDANTE GENERALE

di Roma

